Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 817

Modifica all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

18/12/2022 - 01:21

Indice

1. DDL S. 817 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 817 4

1. DDL S. 817 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 817
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Iter
28 febbraio 2019: ritirato
Successione delle letture parlamentari
S.817 **ritirato**

Iniziativa Parlamentare
Francesco Urraro (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **24 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 39 del 25 settembre 2018.
Classificazione TESEO
ABUSIVISMO EDILIZIO , VINCOLI EDILIZI
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla **13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)** **in sede redigente** il 13 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 57 del 13 novembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 817

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 817

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **URRARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2018

Modifica all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Onorevoli Senatori. - Il patrimonio edilizio italiano soffre due mali antichi e di difficile soluzione: la necessità di rinnovamento e di messa in sicurezza del patrimonio esistente e l'eccesso di abusivismo. Se al Nord l'abusivismo edilizio nel 2015 è stato pari al 6,7 per cento, nell'Italia centrale è del 18,9 per cento e nelle regioni meridionali si raggiunge il 47,3 per cento.
Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevede, quale sanzione amministrativa conseguente alla realizzazione di opere costruite in violazione delle norme urbanistiche, la demolizione delle stesse. La repressione degli abusi edilizi è considerata dalla giurisprudenza un'attività oggetto di un preciso obbligo della pubblica amministrazione e in particolare dei comuni. Questi ultimi fanno fatica a rendere operativa tale disposizione per insufficienza di risorse economico-finanziarie. Ciò rappresenta un forte disincentivo all'esecuzione delle demolizioni dei fabbricati abusivi, poiché esse sono fonte di una serie di costi (ditta esecutrice, trattamento dei rifiuti, eccetera) che molti comuni dichiarano di non poter sostenere. Allo stesso risultato concorrono anche gli esiti tuttora indefiniti dei condoni edilizi, l'influenza esercitata dalla criminalità organizzata (confermata dall'incidenza che l'abusivismo edilizio ha sulle cause di scioglimento dei comuni), il mancato rispetto del divieto, ai sensi dell'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alle aziende erogatrici di servizi pubblici di «somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire».
Secondo i dati diffusi recentemente da Legambiente (Ecosistema rischio 2017), nel nostro Paese il cosiddetto «abusivismo edilizio» resta un problema al quale non si riesce a rispondere con la dovuta convinzione: sul territorio nazionale e spesso in zone di pregio dal punto di vista paesaggistico, permangono manufatti che, sebbene «abusivamente» realizzati, non vengono demoliti.
L'articolo 1 del presente disegno di legge affronta il problema delle demolizioni esecutive in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, modificando l'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 secondo cui il soggetto che commette l'abuso può ottenere il rilascio del cosiddetto «permesso di costruire in sanatoria», purché dimostri la doppia conformità dell'intervento abusivo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione dell'istanza.
In virtù di tale previsione, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, nell'ipotesi di conformità dell'intervento abusivo alla sola disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell'istanza di conformità urbanistica, il richiesto permesso di costruire in sanatoria deve essere rigettato.
Pertanto l'interessato è costretto ad abbattere il manufatto abusivo e a chiedere il rilascio di un nuovo permesso di costruire come previsto dagli articoli 12 e seguenti e 16 e seguenti del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, secondo gli indici planovolumetrici e fondiari previsti dallo strumento urbanistico vigente. In tal caso si corrisponde all'ente locale unicamente l'importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e quant'altro previsto dagli articoli 12 e seguenti e 16 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, senza alcuna sanzione a carico dell'autore dell'opera abusiva demolita.

Si ritiene pertanto più equo prevedere l'ipotesi della conformità dell'intervento abusivo realizzato alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, applicando una diversa e più onerosa sanzione. Se l'intervento risulta conforme solo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento dell'oblazione di cui al comma 2 dell'articolo 36 che qui si propone di modificare nonché al pagamento, se ad uso residenziale, della sanzione, prevista dall'articolo 34, comma 2, del medesimo testo unico, pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, mentre per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale la sanzione è pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'Agenzia delle entrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia» sono soppresse.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.